

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI (FAQ)

Quesiti su rinuncia all'azione di regresso

Perché gli amministratori hanno convocato l'Assemblea con all'odg la rinuncia all'azione di regresso?

Tale facoltà è attribuita loro dalla legge (cfr. art 19-ter, D.Lgs. 252/2005 come modificato dal D.Lgs. 147/2018), al fine di consentire l'espressione della superiore e insindacabile volontà degli Iscritti sull'argomento.

Cosa significa rinuncia al regresso da parte del Fondo nei confronti dei soggetti sanzionati dalla Covip?

Come già rappresentato nei bilanci relativi al 2017 ed al 2018, nel 2017 la Covip ha emanato dei provvedimenti sanzionatori di cui sono stati destinatari i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, l'ex Direttore Generale e Responsabile ed il Fondo stesso. I provvedimenti si fondano sulla qualificazione da parte di Covip di alcuni certificati sottoscritti dal Fondo nel novembre e dicembre 2015 e nel giugno 2016 in termini di "strumenti finanziari derivati" il cui acquisto sarebbe avvenuto in violazione della normativa sugli investimenti dei fondi pensione e del regolamento comunitario c.d. "EMIR".

Tali strumenti non erano classificati né dall'emittente né dai consulenti né dalla banca depositaria come "derivati", bensì come "prodotti strutturati", ai quali, per la loro differente natura, non avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina la cui violazione è stata contestata da COVIP.

Tutti i soggetti sanzionati hanno presentato ricorso al TAR contro tali sanzioni, contestando la qualificazione dei titoli operata da COVIP con conseguente richiesta di annullamento delle sanzioni erogate.

Si è ancora in attesa della fissazione delle udienze di discussione, tuttavia, in pendenza dell'impugnazione, il Fondo ha provveduto entro i termini previsti al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate, quale obbligato in solido.

Il Fondo sarebbe altresì tenuto ad esercitare il regresso nei riguardi dei soggetti sanzionati, salva la possibilità, per l'Assemblea, di stabilire diversamente.

Il Fondo si è comunque tutelato per salvaguardare le proprie ragioni di credito ed ha inviato diffide cautelative nei confronti dei soggetti sanzionati e degli altri soggetti che hanno partecipato a vario titolo al processo d'investimento (Advisor, Banca depositaria, Emittenti, ecc.), anche ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione

Laddove il TAR e il Consiglio di Stato dovessero stabilire che le sanzioni sono dovute, il Fondo, in caso di delibera favorevole dell'Assemblea, non avrebbe più titolo a pretendere le somme anticipate per le sanzioni, pur mantenendo comunque tutti i diritti nei confronti degli attori coinvolti nell'operazione (i.e. Advisor piuttosto che Banca Depositaria nonché tutti gli altri

soggetti).

Ove il ricorso avesse esito positivo, il Fondo otterrebbe la restituzione di quanto versato a titolo di sanzioni e ovviamente si azzererebbe la posizione di credito nei confronti dei soggetti sanzionati.

Le sanzioni comminate dalla Covip, oggetto della delibera assembleare, ammontano a euro 457.187,85 e compaiono nel bollettino pubblicato sul sito di Covip.

Si chiede agli Iscritti di esprimersi sulla rinuncia al regresso verso i soggetti sanzionati (Consiglieri di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale ed ex Direttore Generale) per la denegata ipotesi che i giudizi di impugnazione pendenti si concludano con esito negativo, ferma la eventuale rivalsa nei riguardi degli altri soggetti coinvolti.